



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto
Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale

Viale Marinai d'Italia, 14 – Tel.: 0735.586711 – Fax: 0735.5867208
E.mail: cpsanbenedetto@mit.gov.it – P.E.C. cp-sanbenedettodeltronto@pec.mit.gov.it
Sito internet: www.guardiacostiera.gov.it/

ORDINANZA N. __8_/2018

GARA DI PESCA CON CANNA DA RIVA

Il Capo del Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto:

- VISTA l'istanza pervenuta in data 23.04.2018, presentata dalla FIPSAS – Sezione Ascoli Piceno, relativa allo svolgimento di una gara di pesca sportiva con canna dalla riva, organizzata dalla Lega Navale Italiana – sez. di Cupra Marittima, prevista per il giorno 12.05.2018 nella zona di mare da 100 metri a sud dello Chalet “Gabry” di Cupra Marittima al confine con il comune di Grottammare;
- VISTO il nulla – osta dell'Ufficio Locale Marittimo di Cupra Marittima in data 02.05.2018;
- VISTA l'autorizzazione prot. n. 4348 del 27.04.2018 del Comune di Cupra Marittima, valida ai fini demaniali marittimi;
- VISTO il D.lgs n. 04/2012 del 09/01/2012 concernente la disciplina della pesca marittima e l'art. 144 del DPR 1639 del 02/10/1968;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e il relativo regolamento;
- VISTI gli articoli 17, 30, 79 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO necessario assicurare il regolare svolgimento di tale manifestazione, la salvaguardia della vita umana in mare ed il libero uso del mare;

RENDE NOTO

che dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del giorno 12.05.2018 verrà effettuata una gara di pesca sportiva con canna dalla riva, organizzata dalla Lega Navale Italiana – sez. di Cupra Marittima, nella zona di mare compresa nella zona di mare da 100 metri a sud dello Chalet “Gabry” di Cupra Marittima al confine con il comune di Grottammare, per una profondità a mare di 100 metri.

A U T O R I Z Z A

La Lega Navale Italiana – sez. di Cupra Marittima allo svolgimento della gara di pesca con canna da riva in premessa indicata, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- è fatto assoluto divieto di qualsiasi tipo di commercializzazione dell'eventuale pescato;

- l'organizzatore, a seguito della notifica all'indirizzo elettronico comunicato, che costituisce, salvo diversa comunicazione, accettazione delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, assume formale impegno di piena osservanza delle stesse ed accetta di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, l'autorità marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui ai successivi punti da 2.1 a 2.4.
- la presente autorizzazione non esime l'organizzatore dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

O R D I N A

Articolo 1 - interdizione campo di gara

Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del giorno 12.05.2018, nella zona di mare interessata dalla manifestazione sportiva, è vietato:

- I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- II. praticare la balneazione e qualsiasi altra attività natatoria;
- III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- IV. svolgere ulteriore attività di pesca.

Articolo 2 - competenze dell'organizzatore

2.1 conferma dell'evento.

L'organizzatore invia all'Autorità Marittima, via posta elettronica ai seguenti indirizzi cp-sanbenedettodeltronto@pec.mit.gov.it cpsanbenedetto@mit.gov.it e so.cpsanbenedetto@mit.gov.it una dichiarazione di conferma dello svolgimento della manifestazione, con preavviso non inferiore alle 24 ore rispetto alla data prevista per l'effettuazione della manifestazione in seno alla citata comunicazione dovrà essere indicato:

- il numero dei partecipanti;
- il nominativo ed il recapito del responsabile dell'organizzazione della gara.

L'organizzatore dovrà espletare tutte le pratiche di rito presso le competenti autorità, nonché l'osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici e della normativa vigente in materia.

2.2 comunicazioni di inizio e conclusione dell'evento - comunicazioni di emergenza

L'organizzatore invia alla sala operativa della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto una comunicazione di inizio dell'evento, tramite VHF/FM (canale 16), telefono (0735586711) od altro mezzo che ne assicuri la ricezione (e-mail: cpsanbenedetto@mit.gov.it - fax: 0735/5867280); analoga comunicazione viene inoltrata alla conclusione.

Il mancato inoltro della comunicazione di conferma comporta la cessazione dell'efficacia del presente provvedimento.

L'organizzatore informa immediatamente la sala operativa della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto del verificarsi di una situazione di emergenza.

2.3 servizio di assistenza e vigilanza a terra

L'organizzatore assicura, per l'intera durata dell'evento, un servizio di assistenza ai partecipanti e vigilanza con l'impiego di personale a ciò destinato in via esclusiva, nel numero idoneo alle caratteristiche della manifestazione, a fronteggiare le necessità sulla base del prudente apprezzamento dell'organizzatore.

L'organizzatore dovrà dotare ogni partecipanti alla manifestazione di luci e sistemi catarifrangenti atti all'identificazione notturna dei partecipanti.

L'organizzatore deve essere munito di un sistema di comunicazione in grado di assicurare, in ogni caso, l'immediato contatto con la sala operativa della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto.

2.4 Verifica della permanenza di favorevoli condizioni meteomarine.

L'organizzatore deve accertare che le condizioni meteo marine siano tali da consentire l'effettuazione in piena sicurezza della manifestazione, per tutta la durata dell'evento, provvedendo alla sospensione la stessa qualora ritenuto opportuno sulla base della buona perizia marinaresca, nonché del mutamento delle condizioni meteo marine.

Art. 3 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nelle violazioni di cui agli articoli 1174 e 1231 Cod.Nav. oppure se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs n.171/2005 e succ. mod., nonché negli illeciti di cui al Decreto Legislativo n. 4 del 09 gennaio 2012 per le violazioni concernenti le attività della pesca e negli illeciti previsti dalle norme preposte alla salvaguardia dell'ambiente marino.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale:

<http://www.guardiacostiera.gov.it/san-benedetto-del-tronto/Pages/ordinanze.aspx>.

San Benedetto del Tronto, 03/05/2018

F.TO

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Alessio MORELLI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)